STUDIO AVVOCATO RADICE

AVV. COSTANZA RADICE
PATROCINANTE IN CASSAZIONE

e-mail: studioradice@alice.it pec: avvcostanzaradice@puntopec.it www.studioavvocatoradice.it

CORSO G. MAMELI, 187 I-28921 VERBANIA INTRA (VB) TEL./FAX +39

TEL./FAX +39 0323 407009

L'AUMENTO DEL PREZZO DELLE MATERIE PRIME NELLA PROSPETTIVA NEGOZIALE

Da alcuni mesi si sta registrando un incremento del prezzo delle materie prime che, correlato in Italia anche all'esplosione degli incentivi fiscali, ha fatto sì che i preventivi in molti settori, tra cui l'edilizia, siano aumentati in maniera preoccupante e destabilizzante.

C'è però anche un altro risvolto da considerare, ovvero quello sui contratti già siglati ed in corso di svolgimento.

Per i contratti di appalto privato il Codice civile prevede la procedura di revisione del prezzo, che si applica allorquando, in ragione di circostanze imprevedibili, si siano verificati aumenti (o anche, in ipotesi, diminuzioni) nel costo dei materiali (o della mano d'opera).

La norma (art.1664 codice civile) esclude poi la rilevanza delle oscillazioni dei costi nel limite del 10%, accordando la revisione del prezzo solo per la differenza che supera tale soglia.

La richiesta di revisione può essere avanzata dal contraente che ne voglia beneficiare ed è ovviamente un'eccezione al principio generale di invariabilità del prezzo.

E' bene quindi che, quando ci accingiamo a concludere un appalto, ne teniamo conto perché il corrispettivo concordato, in realtà, non è sempre immutabile come si penserebbe.

C'è peraltro da considerare che - in caso di fenomeni inflattivi - l'aumento dei costi rileva per la sola porzione in esubero rispetto al tasso di inflazione prevedibile, purché essa superi il limite percentuale sopraindicato.

Esiste naturalmente sempre la possibilità di un accordo tra committente e appaltatore, in modo da evitare – in una prospettiva conciliativa – una lite giudiziaria, in cui il Giudice dovrebbe anche indagare l'effettiva imprevedibilità delle variazioni dei costi.

Esistono poi vari tipi di clausole che è possibile inserire in contratto, a seconda delle esigenze e volontà, che possono paralizzare totalmente la domanda di revisione, oppure limitarne l'incidenza percentuale, oppure ancora circoscriverne l'applicabilità al costo di alcune lavorazioni o di determinati materiali.

Non sono peraltro considerate valide clausole "generiche" (cd. clausole di stile).

Verbania, 6 luglio 2021

Avv. Costanza Radice